

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4299

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO
(BOSSI)

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(CALDEROLI)

E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE
(FITTO)

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge
5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

Presentato il 19 aprile 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che il termine finale della delega sia di ventiquattro mesi, mentre il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è previsto nei due anni successivi all'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo (articolo 2, comma 7). L'iter per l'adozione dei decreti legislativi è disciplinato dall'articolo 2,

comma 3, e prevede che, dopo l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata nel termine di trenta giorni (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sullo schema di decreto legislativo sia espresso, nel termine di sessanta giorni, un parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Al fine di garantire che l'esame da parte della Commissione parlamentare per l'attua-

zione del federalismo fiscale avvenga con il dovuto approfondimento, specialmente in relazione alla complessità della materia o all'andamento dei lavori, l'articolo 3, comma 6, prevede che, su richiesta della stessa Commissione, i Presidenti delle Camere possano accordare una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. In tal caso, il termine finale per l'esercizio della delega è prorogato di venti giorni. Qualora, invece, il termine per l'espressione del parere cada negli ultimi trenta giorni prima del termine finale della delega, o successivamente, il termine finale è prorogato automaticamente di novanta giorni.

La complessità della materia da trattare e la necessità di realizzare il più ampio consenso istituzionale e parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi hanno messo in luce quanto il termine per l'esercizio della delega, fissato in ventiquattro mesi, risulti limitato rispetto all'obiettivo di completare, in maniera adeguata, l'ampia e complessa riforma mediante la decretazione delegata. La prassi ha altresì rivelato l'insufficienza del termine di sessanta giorni, previsto in via ordinaria per l'espressione del parere parlamentare: infatti, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (cosiddetta « Commissione bicamerale ») ha, in più occasioni, esercitato la facoltà di richiedere ai Presidenti delle Camere di poter usufruire della proroga di venti giorni prevista dall'articolo 3, comma 6. Questi ultimi sono a loro volta risultati insufficienti nel caso dell'*iter* per l'esame dello schema del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), allorché in ambito parlamentare è emersa l'esigenza di richiedere al Governo di non avvalersi della facoltà di procedere anche in assenza dei pareri parlamentari alla scadenza del termine già prorogato di venti giorni, se non dopo ulteriori sei giorni.

L'intervento legislativo che si propone, dunque, mira a incrementare di sei mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega e, correlativamente, il termine per

l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, che è elevato da due a tre anni. L'ampliamento, da sessanta a novanta giorni, del termine a disposizione delle Commissioni parlamentari, con la contestuale eliminazione della possibilità di richiedere l'ulteriore proroga di venti giorni, soddisfa l'esigenza di semplificazione della concreta programmazione dei lavori parlamentari.

In relazione a tali interventi si rende necessaria anche la revisione, nel senso di un suo adeguamento al nuovo *iter*, del meccanismo, già previsto nella delega, di scorrimento automatico del termine finale per il suo esercizio, previsto laddove il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega, o successivamente.

All'articolo 1 del presente disegno di legge, il comma 1 si articola in più disposizioni normative:

la lettera *a*) proroga il termine finale per l'esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi;

la lettera *b*) incrementa da sessanta a novanta giorni il tempo a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo;

la lettera *c*) proroga il termine a disposizione per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi da integrare e correggere;

la lettera *d*) sostituisce l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, prevedendo che, qualora il termine per il parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni prima del termine finale della delega o successivamente, operi un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di centocinquanta giorni, in modo da sopprimere anche il vigente meccanismo della proroga suscettibile di apposita richiesta;

la lettera *e*) proroga il termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi

delle città metropolitane da trentasei a quarantotto mesi;

la lettera *f*) allinea ai nuovi termini previsti per l'esercizio della delega primaria l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Il comma 2 esclude l'applicazione del nuovo termine per l'espressione del parere parlamentare (novanta giorni anziché sessanta, ferme restando le eventuali proroghe), nonché della conseguente nuova cosiddetta « proroga tecnica » (che importa lo scorrimento automatico del termine

finale della delega) di cui alla lettera *d*) del comma 1, per gli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prescritta dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009.

Il comma 3, infine, contiene la clausola di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche proposte hanno carattere puramente ordinamentale; in particolare, in base all'articolo 28, commi 3 e 4, della citata legge n. 42 del 2009, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il presente disegno di legge non deve essere corredato di relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento si rende necessario alla luce dell'attuazione della delega legislativa in materia di federalismo fiscale attribuita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42. Il procedimento delineato, che è molto articolato, richiedendo il concorso di un numero elevato di soggetti e l'approfondimento delle complesse questioni dell'autonomia finanziaria dei livelli di governo coinvolti, non consente infatti l'esercizio della delega entro il termine finale del 21 maggio 2011 con riferimento a tutti gli oggetti ivi previsti. Ne consegue la necessità di incrementare il tempo a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti dagli originari termini nella misura, che appare adeguata, di sei mesi.

Inoltre, alla luce dei lavori parlamentari finora svoltisi ai sensi della legge di delegazione, risulta altresì necessario intervenire sui tempi per l'esame parlamentare, portandoli direttamente a novanta giorni allo scopo di non costringere le Commissioni parlamentari a richiedere ai Presidenti delle Camere, di volta in volta, la proroga di venti giorni attualmente prevista dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 42 del 2009, che peraltro a sua volta si è rivelata non sempre sufficiente. Coerentemente, a conferma di un'impostazione già propria della citata legge n. 42 del 2009, sono prorogati anche altri termini comunque correlati a quello di esercizio finale della delega: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 27, in materia di adeguamento delle norme di attuazione degli statuti speciali alla legge delega, e all'articolo 23, comma 6, in materia di istituzione delle città metropolitane.

Un perfezionamento ponderato e condiviso dell'ampia riforma in corso è essenziale nell'economia complessiva del programma di governo.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nel quale l'intervento si inserisce è costituito, in via esclusiva, dalla citata legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». La citata legge n. 42 del 2009 individua, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, l'oggetto, i principi e criteri direttivi, il termine e la procedura per l'adozione dei decreti legislativi. Il presente intervento regolatorio interviene sul termine per l'esercizio della delega, nonché, parzialmente, sui termini contemplati dalle disposizioni in materia di procedura di adozione dei decreti legislativi.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento incide, novellandola, sulla citata legge 5 maggio 2009, n. 42, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ».

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali, specialmente in materia di delegazione legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione.

La specifica fonte normativa utilizzata, il disegno di legge, è altresì la più indicata in proposito, attesi i limiti previsti dall'ordinamento vigente in materia di modificazioni di deleghe legislative, con particolare riguardo agli articoli 72, quarto comma, e 76 della Costituzione, nonché all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano interferenze con le competenze legislative o le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario o delle regioni a statuto speciale.

F) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non attribuisce funzioni amministrative.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di fenomeni di rilegificazione. Non è risultato possibile ricorrere alla delegificazione, trattandosi di mere novelle a disposizioni recanti delegazione legislativa.

H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussiste attualmente all'esame del Parlamento alcun progetto di legge vertente su materia analoga.

I) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Risulta pacificamente ammessa dalla giurisprudenza costituzionale (si veda, *ex multis*, l'ordinanza n. 339 del 1987) la possibilità di proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa.

PARTE II.

CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
E INTERNAZIONALE

- A) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- B) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

- C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi imposti dall'Unione europea.

- D) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti questioni che possano dare adito a interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- E) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti questioni che possano dare adito a interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo.

PARTE III.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA
E REDAZIONALE DEL TESTO

- A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

- B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è intervenuti con la tecnica della novella di alcune disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42. In particolare, si è intervenuti novellando l'articolo 2, commi 1, 3 e 7; l'articolo 3, comma 6; l'articolo 23, comma 6; l'articolo 27, comma 1.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non reca effetti abrogativi impliciti, operando soltanto puntuali modificazioni di tipo sostitutivo.

E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento opera retroattivamente limitatamente alla proroga della delega legislativa [articolo 1, comma 1, lettera a)] e alla possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi [articolo 1, comma 1, lettera c)].

È esclusa, invece, l'applicabilità delle disposizioni riferite alla durata dell'esame parlamentare e alla clausola di proroga automatica di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'intervento incide sul termine finale e sul procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delle deleghe primaria e integrativa e correttiva attribuite al Governo con la legge 5 maggio 2009, n. 42.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di atti successivi.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione », fissa il termine finale della delega in ventiquattro mesi, mentre eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contemplati dalla legge, con la procedura di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, possono essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo (articolo 2, comma 7).

La complessità del procedimento richiede il concorso di un numero elevato di soggetti, cosicché l'esercizio della delega entro il termine finale del 21 maggio 2011 pregiudicherebbe la pienezza del confronto da istituire nelle diverse sedi istituzionali coinvolte.

Sono, pertanto, oggetto di modificazione alcune disposizioni della citata legge n. 42 del 2009: in particolare, si è intervenuti novellando l'articolo 2, commi 1 e 7 (proroga della delega primaria e della delega correttiva e integrativa); gli articoli 2, comma 3, e 3, comma 6 (in materia di tempi dell'esame parlamentare); l'articolo 23, comma 6 (proroghe della delega per l'istituzione delle città metropolitane); e l'articolo 27, comma 1 (in materia di concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

Il termine per l'esercizio della delega, fissato in ventiquattro mesi, risulta limitato in relazione alla complessità della materia, nonché alla possibilità di realizzare l'obiettivo di completare la riforma del federalismo fiscale, che si ritiene di poter conseguire ampliando tali tempi di sei mesi. Allo stesso modo, la complessità delle riforme introdotte con i decreti legislativi costituenti esercizio della delega primaria, che potranno essere adottati entro ulteriori sei mesi, richiede un correlativo aumento dei tempi previsti per l'elaborazione dei successivi decreti integrativi e correttivi, ferma restando la decorrenza dei relativi termini dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi principali.

Inoltre, si è rilevato essere inadeguato il termine di sessanta giorni previsto in via ordinaria per l'espressione del parere parlamentare, atteso che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha sovente esercitato la facoltà di richiedere

ai Presidenti delle Camere di poter usufruire della proroga prevista dall'articolo 3, comma 6.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento legislativo ha il precipuo fine di procrastinare, di sei mesi, il termine complessivo per l'esercizio della delega, e di modificare il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, elevato da due a tre anni.

È altresì previsto l'ampliamento, da sessanta a novanta giorni, del termine a disposizione delle Commissioni parlamentari, con la contestuale eliminazione della possibilità di richiedere l'ulteriore proroga di venti giorni.

Correlativamente a tali interventi, è necessario adeguare al nuovo iter il meccanismo, già previsto nella delega, della cosiddetta « proroga tecnica », affinché continui ad avere effetto *ope legis*, ma allorché il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi novanta giorni precedenti la scadenza del termine della delega, o successivamente.

L'intervento regolatorio non incide su princìpi e norme internazionali ed europee.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Data la complessità della materia oggetto di trattazione, le modificazioni normative introdotte dal presente provvedimento sono dettate dall'esigenza di completare, in tempi più consoni, l'esercizio della delega, nonché dalla necessità di intervenire al fine di semplificare la programmazione dei lavori parlamentari.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono tutti i soggetti istituzionali già diretti destinatari degli effetti della legge di delegazione che il presente provvedimento proroga, e dunque oltre allo Stato, le regioni e gli enti locali.

SEZIONE 2 — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In considerazione del contenuto, limitato in sé a una serie di proroghe ma riferito all'intera legge di delegazione, viceversa assai complessa, e dei destinatari degli effetti delle disposizioni, le Amministrazioni non hanno ritenuto opportuno effettuare procedure di consultazione.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »)

Le proroghe introdotte dal presente provvedimento sono assolutamente necessarie per una completa e organica attuazione delle deleghe prorogate, di rilevanza fondamentale ai fini del perfezionamento dello sviluppo federale dell'ordinamento italiano; pertanto, l'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta di ulteriori soluzioni normative, in termini di specifica fonte prescelta, è preclusa del tutto dai noti divieti opposti dall'ordinamento costituzionale agli ulteriori atti aventi forza di legge in ordine a nuovi interventi sui requisiti essenziali delle deleghe legislative, e dunque anche sui termini, che si tratti di proroga, di differimento o di riapertura.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La tendenziale assenza di effetti sui destinatari diversi da quelli indicati *sub* sezione 1, lettera E), ha suggerito di non procedere ad alcuna misurazione degli effetti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine.

L'opzione prescelta non presenta alcuno svantaggio, e, in particolare, consentirà di raggiungere una maggiore snellezza ed efficacia dell'*iter* legislativo.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non è previsto alcun obbligo informativo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state valutate opzioni alternative, pertanto non è possibile effettuare alcuna comparazione.

La scelta dell'opzione regolatoria prescelta è vincolata, non risultando quindi possibile alcuna comparazione con altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le attuali strutture amministrative incaricate di dare attuazione all'intervento regolatorio sono in grado di adempiere immediatamente,

essendo adeguate in termini di professionalità e di risorse umane, strumentali e finanziarie.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si prevede nessun tipo di impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del sistema delle imprese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'intervento regolatorio è rimesso alle stesse sedi istituzionali già individuate per l'attuazione delle deleghe oggetto di proroga.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento regolatorio non prevede nessun intervento di pubblicità ulteriore a quello previsto ordinariamente dalla disciplina vigente, ossia la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

C) Gli strumenti per il controllo e per il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non prevede nessuno strumento specifico per il controllo e per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni da esso recate.

Risultano pertanto applicabili soltanto i controlli già previsti secondo la normativa vigente.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

Non è previsto alcuno strumento specifico.

La proroga, comunque, interviene anche sull'articolo 2, comma 7, della legge di delegazione, che contiene una delega al Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

L'Amministrazione dell'economia e delle finanze provvederà a predisporre, con cadenza biennale, la prescritta valutazione dell'impatto della regolazione introdotta dal presente intervento regolatorio, in cui verrà presa prioritariamente in esame l'attuazione degli obiettivi di snellimento e di efficientamento dell'azione pubblica indotti direttamente o indirettamente dall'intervento, allo scopo di determinare se, al termine della verifica, si renda necessario un intervento correttivo da applicare secondo la normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

c) all'articolo 2, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni »;

e) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »;

f) all'articolo 27, comma 1, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

